



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 133 – 08 APRILE 2021

Riunione del giorno 7 Aprile 2021

55.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Sig.ra Alessandra ROSSI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- *Sig.ra Alessandra Rossi per la violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva programmata dalla Società di appartenenza per la corrente stagione sportiva.*

Contestata la recidiva di cui all'art. 108, c. 2, lett. a) e b), Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza del giorno 7 Aprile 2021, era presente il procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della sospensione. Nessuno compariva per l'incolpata.

Il Tribunale all'esito della camera di consiglio leggeva il dispositivo e la presente decisione.

MOTIVI

Il procedimento trae origine dall'esposto del 19 Ottobre 2020 inviato alla Procura Federale dal Sodalizio ASD Pallavolo Carrarese, con il quale si rappresentava che l'atleta incolpata, pur in presenza di regolare e formale comunicazione scritta inviata mezzo



raccomandata non si presentava alla visita medica per la quale era stata formalmente invitata, in tal modo impedendo al Sodalizio il rinnovo e il conseguente tesseramento.

All'uopo il sodalizio esponente unitamente alla richiesta di deferimento di cui sopra, inoltrava lettere di convocazione inviate con raccomandata.

La Procura Federale, ritenuto sussistente l'illecito ed in assenza di circostanze scriminanti, formalizzava il deferimento.

Appare certo e non contestato che la condotta posta in essere dall'atleta violi le norme federali sul tesseramento.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui era vincolata né di far pervenire idonea documentazione medica, anche nel caso di volontà di non continuare a svolgere l'attività agonistica, non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

Poiché l'atleta è stata già sanzionata per la stessa infrazione, appare corretta l'applicazione della contestata recidiva.

PQM

il Tribunale delibera di sanzionare l'atleta Rossi Alessandra la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 7 aprile 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 aprile 2021